

DIRITTO SOCIETARIO ■ La decisione nell'ultima riunione plenaria della commissione Vietti prima della pausa estiva

# Il collegio sindacale riprende i notai

Fra i professionisti ammessi a svolgere funzioni di controllo restano i consulenti del lavoro

ROMA ■ I notai escono dall'elenco dei professionisti ammessi a fare parte dei collegi sindacali. Dopo un "tira e molla", invece, restano i consulenti del lavoro.

È questa la principale novità emersa dalla riunione di ieri, l'ultima plenaria prima dell'estate, della commissione Vietti chiamata a fare il punto sulla fase di attuazione della riforma del diritto societario.

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i vari provvedimenti ancora in cantiere per completare il quadro normativo. Tra questi, quello che ha richiesto il maggiore impegno, alla fine, è stato il regolamento con la lista delle figure non iscritte al Registro dei revisori che potranno far parte dei collegi sindacali.

In una prima versione del provvedimento erano stati inseriti anche i notai. Dopo un'attenta verifica, condotta anche con l'ausilio dei nuovi vertici del Consiglio nazionale del notariato, la commissione ha, però, deciso di soprassedere. Troppo elevato il rischio di conflitto d'interessi, potenzialmente generatore di contenzioso e destabilizzante per l'autorevolezza del

## Per le Coop iscrizione all'Albo entro fine anno

ROMA ■ Il decollo dell'Albo delle cooperative sarà intrecciato con il calendario delle modifiche agli statuti. A fissare le regole sarà una circolare del ministero degli Affari produttivi i cui contenuti sono stati definiti ieri nel corso di un incontro tenuto a Padova da Infocamere.

### Necessarie le modifiche agli statuti

ve hanno, infatti, tempo fino al 31 dicembre per procedere agli adeguamenti necessari per gli statuti. Una finestra più ampia di quella concessa alle società, vista la

quantità e l'incisività delle modifiche prevedibili. In coincidenza con gli adeguamenti degli statuti verrà effettuata anche l'iscrizione delle coop al nuovo Albo che andrà a sostituire tutti i registri cartacei che oggi complicano notevolmente l'attività degli enti. A effettuare l'inserimento dovrà essere il notaio, che assumerà così un duplice ruolo chiave: decisivo sulle modifiche ed essenziale nella registrazione. Per la quale, peraltro, dovrebbero esserci alcuni giorni in più. Tanto è vero che Infocamere ipotizza di arrivare a un termine al 10 gennaio.

L'esordio del nuovo Albo ha almeno due diverse chiavi di lettura. Da una parte, l'inserimento rappresenta una condizione indispensabile per poter ottenere il

trattamento fiscale di favore riservato alle coop in grado di garantire la prevalenza delle finalità mutualistiche. Dall'altro, l'Albo dovrebbe favorire l'effettuazione dell'attività di controllo e vigilanza, svolta peraltro anche dalle stesse cooperative, tesa a estromettere tutti i soggetti che non hanno le carte in regola.

La circolare del ministero delle Attività produttive, nella quale dovrebbe essere meglio definito il meccanismo di registrazione anche con una serie di modelli da utilizzare per l'iscrizione, sarà pronta per settembre. Quindi, quando in autunno, presumibilmente, partirà la corsa agli adeguamenti il quadro normativo dovrebbe essere completo e consentire una marcia di avvicinamento soft.



Michele Vietti (Imagoeconomica)

■ CASSA DI PREVIDENZA

## Commercialisti, dai ministeri «ok» alla riforma

ROMA ■ Disco verde del Governo alla riforma previdenziale della Cassa dottori commercialisti. Dopo la firma del ministro del Welfare, posta già a fine giugno, ieri è giunto anche l'atteso e definitivo via libera del dicastero dell'Economia alla riforma di sistema — introdotta con delibera del 27-28 novembre — che, dal 1° gennaio 2004, ha segnato il passaggio dal metodo retributivo al contributivo pro rata per il calcolo delle prestazioni.

Il placet era atteso e la strada ampiamente in discesa, dopo la "parallela approvazione" della svolta contributiva della Cassa ragionieri. A maggio, poi, era intervenuto il ritocco — richiesto dal Welfare — alle aliquote per il versamento soggettivo (in una misura tra il 10 e il 17 per cento), nell'ambito comunque di un impianto complessivo di riforma che il ministro Roberto Maroni aveva più volte detto di apprezzare.

Per il sottosegretario al Welfare, Alberto Brambilla, si tratta «di una riforma ben congegnata e tra le più complete, che può rappresentare un riferimento anche per le altre Casse privatizzate che vogliono attuare un cambiamento coraggioso ma equilibrato». Perché — ha spiegato ancora Brambilla — «tocca tutti gli istituti previdenziali, sia il progresso che i futuri contributivi». «Soddisfazione» è stata espressa dal neo-eletto presidente della Cassa dottori, Antonio Pastore, cui spetterà ora la sfida di «applicare correttamente la riforma con occhio vigile alla sostenibilità di lungo periodo che proprio la svolta contributiva si propone di stabilizzare».

Ma il sigillo ministeriale è arrivato meno di ventiquattrore dopo il passaggio del timone della Cassa al neo-nominato Pastore da parte dell'ex presidente Adele Bertolazzi, che consegna dunque alla categoria l'eredità più preziosa del suo quadriennio. Bertolazzi si è detto «estremamente soddisfatto» per l'ultimo "fiocco" a un lavoro, avviato nel marzo 2001 non senza una certa dose di «diffidenza tra i colleghi». La firma ministeriale rappresenta una sorta

«Sistema contributivo con aliquote flessibili e leve per mantenere l'equilibrio dei conti»

GIOVANNI NEGRI

Tra gruppo e capogruppo / La parola alle imprese

## Direzione anche su base volontaria

Confindustria interviene sulla definizione dell'attività di «coordinamento»

L'individuazione del significato di direzione e coordinamento di società per l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari disposti dalla riforma del diritto societario è oggetto di un'importante riflessione di Confindustria, nella circolare n. 18079 del 20 luglio, dell'area strategica Fisco e Diritto d'impresa. La riforma, infatti, non ha fornito la nozione di gruppo o impresa capogruppo ma ha solo dettato la disciplina applicabile (per esempio su responsabilità e obblighi pubblicitari). Si tratta quindi di individuare con esattezza le situazioni in cui ricorre il caso dello svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento.

La responsabilità di chi esercita l'attività di direzione e coordinamento. La disciplina vuole rendere responsabile il soggetto che esercita direzione e coordinamento per i danni provocati dalla controllata in esecuzione di comportamenti imposti dalla controllante. In altri termini, l'attività di direzione

e coordinamento, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette, comporta responsabilità a carico:

- delle società esercenti l'attività, qualora agiscano nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, sia verso i soci delle società soggette che verso i creditori sociali;
  - di chiunque (responsabile in solido) abbia preso parte al fatto lesivo e ne abbia tratto profitto.
- La responsabilità non sussiste quando il danno «risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette».

Quando c'è direzione e coordinamento. La legge, pur lasciando salva la prova contraria, presume

la sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento (di regola esercitata da una società, ma esercitabile anche da un ente societario, come, per esempio, un'organizzazione sindacale) quando:

- un soggetto giuridico dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria delle società o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante;
  - sussiste per un soggetto giuridico l'obbligo di consolidare i bilanci della società.
- L'attività di direzione e coordinamento potrebbe sussistere su base "volontaria", con riferimento a contratti, patti parasociali o clausole statutarie, che incidano in maniera rilevante sulla gestione sociale o sulla sua attività operativa

(per esempio in presenza di direttive della società madre nei confronti della figlia). Pertanto, l'attività di direzione e coordinamento potrebbe sussistere quando la società madre:

- predisponga piani strategici, in
  - vante l'attività operativa della controllata;
  - formuli sistematicamente direttive strategiche e ne verifichi l'esecuzione;
  - incida, in maniera rilevante, sulla gestione sociale e sulla sua attività operativa, sulla base di contratti, patti parasociali o clausole statutarie.
- Gli obblighi di pubblicità. Gli amministratori della società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento devono provvedere a:
- scrivere nell'apposita sezione presso il Registro imprese la società soggetta e quella esercente l'attività in esame;
  - indicare la soggezione in atti e corrispondenza;
  - esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto

### «Comanda» chi detta i piani strategici

riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento;

- indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa e sui suoi risultati;
- dare conto nella relazione sulla gestione di ragioni e valutazioni degli interessi che hanno influenzato, da parte della società esercente attività di direzione e coordinamento, le decisioni delle società soggette.

La normativa non prevede un termine e l'eventuale responsabilità degli amministratori in caso di inadempimento sussisterebbe solo se dalla mancata conoscenza della soggezione derivasse un danno a soci o terzi; d'altro che, peraltro, dovrebbe essere dimostrato da questi ultimi.

ANGELO BUSANI

■ PREVIDENZA

## Allargamento Ue sì agli «assegni»

Il principio stabilito dall'articolo 73 del regolamento CEE n. 1408/71 — in base al quale il lavoratore subordinato o autonomo che svolge attività lavorativa in Italia ha diritto alle prestazioni secondo la legislazione italiana per i familiari residenti nel Paese d'origine — vale anche per i nuovi cittadini entrati di recente nell'Unione europea. A precisarlo è l'Inps nel messaggio n.23195 del 20 luglio 2004. In particolare, l'Istituto di previdenza sociale ricorda che il Trattato concernente gli Stati dell'allargamento è entrato in vigore il 1 maggio 2004 e da tale data, dunque, i dieci Stati interessati sono diventati membri dell'Ue a tutti gli effetti. Ciò comporta anche che i regolamenti CEE nn.1408/71 e 574/72 — con le relative modifiche ed aggiornamenti riguardanti l'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi nonché ai loro familiari, così come recepiti dall'Atto di adesione — sono applicabili ai cittadini degli Stati neocomunitari. A tal proposito, vengono invitate le sedi periferiche Inps, nella trattazione delle pratiche riguardanti gli assegni al nucleo familiare, a conformarsi alle disposizioni a suo tempo impartite tenendo anche presente che, in ogni caso, la decorrenza delle prestazioni non potrà essere anteriore alla data del 1° maggio 2004.

### Spettano gli importi per il nucleo

Sempre in tema di allargamento dell'Unione europea, l'Inps con le istruzioni contenute nella circolare n.113 del 19 luglio 2004 chiarisce come compilare il «modello Dmag- Unico» di dichiarazione trimestrale dei lavoratori agricoli neocittadini Ue. Innanzitutto, nella circolare viene precisato che, nell'arco dei primi due anni, per l'ingresso dei cittadini dei nuovi stati membri continuano ad applicarsi le regole nazionali o quelle degli accordi bilaterali. Mentre solo per i cittadini provenienti da Malta e Cipro si applicano subito le norme comunitarie. Per quanto concerne l'assunzione dei lavoratori agricoli cittadini degli altri otto Paesi entrati nell'Ue, l'Istituto precisa che è necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle Direzioni provinciali del lavoro, come previsto dal Dpcm del 20 aprile 2004. Successivamente, sarà compito delle aziende agricole procedere alla presentazione del registro di impresa. In merito alla compilazione del «Dmag - Unico», le aziende al quadro «F» indicheranno per esteso lo Stato estero di nascita ed il codice dello Stato da cui proviene il lavoratore, in base ai codici forniti con la tabella inserita nella circolare in oggetto. Tali codici saranno operativi a decorrere dalla dichiarazioni riguardanti il 2° trimestre 2004.

L'Istituto, inoltre, invita le aziende ad attenersi alle istruzioni citate, tenendo presente che potranno essere utilizzati soltanto per coloro che accedono al mercato del lavoro italiano dal 1° maggio 2004 (e non per coloro che alla stessa data risultano occupati regolarmente in Italia e sono ammessi al mercato del lavoro per un periodo pari o superiore a 12 mesi ininterrotti).

AL.F.

## Vademecum sui conguagli 730

Circolare dell'Inps sulle operazioni derivate dall'assistenza fiscale 2004

In arrivo con la rata di pensione del mese di agosto i conguagli, sia a debito che a credito, dei pensionati derivanti dall'assistenza fiscale modello 730/2004 prestata dall'Inps. Le operazioni di conguaglio saranno eseguite per consentire un'eventuale rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate, tenendo presente che la stessa sarà effettuata — quando richiesta - nell'ipotesi in cui il conguaglio totale sia a debito per contribuente. Queste, alcune delle precisazioni fornite dall'Inps con la circolare n.115 del 19 luglio 2004.

**I conguagli a debito.** Se risultano delle somme a debito del pensionato saranno detratte dalla rata di agosto 2004, fino a capienza della rata stessa. Il conguaglio a debito viene effettuato sull'intera posizione pensionistica del soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi: infatti, si considerano tutti gli importi mensili delle pensioni facenti capo al contribuente escludendo eventuali conguagli a credito del pensionato che non sono collegati all'assistenza fiscale. L'Istituto precisa che i conguagli a debito, scaturenti dall'assistenza fiscale, hanno una priorità inferiore rispetto ad altre tipologie di recupero e vengono effettuati successivamente alla detrazione di altri conguagli, quali ad esempio recupero crediti, recupero addizionali regionale e comunale anno 2003, recupero Irpef e così via.

**Conguagli a credito.** Quando sono presenti conguagli a credito del pensionato, gli stessi vengono elaborati sempre sulla rata di agosto 2004, anche nel caso in cui il pagamento della pensione avvenga in maniera diversa da quella mensile e quindi il pagamento non debba essere disposto perché già avvenuto come semestrale o annuale.

**Decesso del pensionato.**

## Iter fermo sul «cambio» pensione

La definizione delle domande pendenti di trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità deve essere sospesa. Lo ha comunicato l'Inps con il messaggio n.23276 del 20 luglio 2004, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione n.9492/2004, con la quale è stata negata la possibilità, ad un pensionato di invalidità, di trasformare la stessa in pensione di anzianità. Sulla materia del cambio del titolo pensionistico si sono avute spesso delle pronunce contrastanti. In seguito a tali pronunce, l'Istituto aveva emanato la circolare n.91/2002 con la quale riconosceva ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti, la possibilità di ottenere la trasformazione della loro pensione in anzianità o vecchiaia, a seconda dei casi; tali regole

Nell'ipotesi di decesso, la sede Inps competente non effettuerà alcun conguaglio ed il credito non rimborsato potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi dovranno presentare per conto del pensionato deceduto. In alternativa, gli eredi possono chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.

Comunicazione ai pensionati. Tutti gli assistiti, infine, riceveranno apposita comunicazione in merito ai conguagli da parte dell'Ente erogatore della prestazione pensionistica. Quando il

recupero, conseguente all'assistenza fiscale, sia superiore all'importo netto della rata in pagamento delle pensioni di cui l'assistito è titolare, lo stesso sarà informato tramite comunicazione con il servizio Postal.

ALDO FORTE

## Patronati, via libera al CD1 telematico

Via libera alla nuova procedura di trasmissione in via telematica, da parte dei Patronati del modello CD1, di iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti Inps: lo ha comunicato lo stesso Istituto di previdenza sociale, con la circolare n. 114 del 19 luglio 2004. La domanda trasmessa via Internet viene indirizzata al sistema centrale Inps tenendo presente che, in ogni caso, sarà gestita dalla sede periferica competente, cioè quella dove è situato il centro aziendale; a tal proposito, il dato chiave è determinato dal codice Istat del comune del titolare dell'azienda, nel caso in cui il centro aziendale sia differente dall'indirizzo del titolare assume importanza il codice Istat del comune del centro aziendale. L'iscrizione telematica

permette ai Patronati di ricevere dalla procedura un numero di protocollo in automatico, contemporaneamente alla ricezione della domanda stessa; infatti, in seguito alla trasmissione viene rilasciata una ricevuta con tutti i dati principali. In merito alla successiva definizione della domanda, l'Istituto sottolinea che, in base al Dpr 476/2001, le sedi hanno 90 giorni dalla data di trasmissione; quindi sarà loro cura provvedere immediatamente all'istruttoria. Viene precisato che l'eventuale delega, contestuale all'iscrizione, a una delle associazioni di categoria convenzionate con l'Inps, consente la validazione automatica della stessa nel caso in cui la domanda venga accolta.

AL.F.

## Alimenti, blindato il Dl sulle etichette

ROMA ■ «Blindatura» di fatto — nel passaggio alla Commissione Agricoltura della Camera — del decreto legge n. 157 del 24 giugno 2004, approvato mercoledì scorso al Senato (si veda «Il Sole-24 Ore» del 15 luglio) sull'etichettatura di alcuni prodotti alimentari. Oggi verranno esaminati gli emendamenti, ma «i tempi tecnici per una nuova approvazione da parte del Senato sarebbero così esigui — spiega Mario Masini, relatore del provvedimento — che il Governo non intende correre alcun rischio».

Il provvedimento «omnibus», inizialmente nato per sciogliere il nodo del latte fresco microfiltrato è diventato un contenitore per una serie di questioni aperte: dalla definizione giuridica della «passata di pomodoro», al peso forma dei vitelli, fino all'ultimo emendamento (articolo 1-bis), che introduce l'obbligo di indicare l'origine della materia prima agricola.

Un vero e proprio blitz di Alleanza nazionale, che ha incassato l'unanimità dall'Aula di Palazzo Madama. Ma già disciplinata da una direttiva obbligatoria dell'origine, l'industria alimentare va al contrattacco e lancia un vero e proprio allarme. «Questo provvedimento — sottolinea il presidente di Federalimentare, Luigi Rossi di Montelera — rischia di azzerare la storia del made in Italy, apprezzato in tutto il mondo. Per i prodotti a denominazione d'origine, la provenienza da un determinato territorio è parte integrante della qualità ed esistono già disciplinari ad hoc per tali prodotti, che rappresentano per soltanto il 10% della produzione alimentare nazionale. Il restante 90% è costituito da prodotti alimentari di marca, che contengono materie prime selezionate provenienti da tutto il mondo. Una scelta dettata dalla necessità, sia perché si tratta di materie

prime non prodotte sul territorio nazionale (ad esempio cacao o caffè), sia perché disponibili in quantità o qualità insufficienti, come nel caso del grano duro. Per la pasta, infatti, simbolo del made in Italy alimentare, il 50% del grano duro utilizzato è di provenienza estera».

È grave poi, per Federalimentare, che una materia così complessa e delicata sia affrontata con un provvedimento d'urgenza, senza tener conto della delega conferita al Governo per definire l'applicazione normativa di tracciabilità ed etichettatura. «Il ministro Alemanno — ricorda Montelera — aveva garantito la piena concertazione sulla materia al Tavolo agroalimentare e aveva preannunciato che l'indicazione dell'origine della materia prima sarebbe stata volontaria e

la tracciabilità articolata per filiere». L'industria rileva anche l'incompatibilità delle nuove regole con le norme comunitarie. «La materia dell'etichettatura e della presentazione dei prodotti alimentari — continua Rossi di Montelera — è già disciplinata da una direttiva Ue (2000/13/Ce). E tenendo conto che il provvedimento in corso di approvazione è una normativa tecnica, la Commissione europea si dovrà esprimere a riguardo e verosimilmente troverà da eccepire, censurando gravemente l'Italia».

La disposizione contenuta nell'articolo 1-bis, potrebbe determinare, si legge in una nota di Federalimentare, una grave discriminazione sul piano della concorrenza tra i prodotti italiani e quelli provenienti dagli altri Paesi dell'Unione o da Paesi extra Ue, ai quali tale norma non potrà mai applicarsi. Con il rischio di una delocalizzazione degli impianti produttivi senza alcun vantaggio per il sistema agricolo nazionale.

ROSANNA MAGNANO

### Montelera: made in Italy ad alto rischio